I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 13 aprile 1999,

(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 [4], la Comunità e i suoi Stati membri hanno elaborato le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che inizia il 1° gennaio 1993 e termina all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine;

(2) considerando che la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, formulata nell'ambito dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno), mira a migliorare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare occupazione;

(3) considerando che la semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nell'ambito di SLIM e che proposte concrete formulate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sulle persone tenute a fornire l'informazione statistica, contenute in una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sono state favorevolmente accolte da dette istituzioni;

(4) considerando che una limitazione delle informazioni sulle dichiarazioni, mantenendo nel contempo un livello d'informazione accettabile per gli utilizzatori, costituisce uno strumento privilegiato della semplificazione dell'onere gravante sulle persone tenute a fornire l'informazione statistica;

(5) considerando che la soppressione del modo di trasporto e delle condizioni di consegna fa parte di tali misure di semplificazione; che, tuttavia, l'indicazione del paese d'origine, della regione d'origine e/o della regione di destinazione è particolarmente utile a numerosi utilizzatori e dovrebbe quindi essere mantenuta;

(6) considerando che è importante semplificare la nomenclatura combinata da utilizzare in modo uniforme sia per gli scambi intracomunitari sia per il commercio esterno al fine di facilitare, soprattutto per le piccole e medie imprese, l'applicazione del sistema; che in tale contesto si dovrebbero prendere in considerazione i risultati delle discussioni attualmente condotte dalla Commissione con gli Stati membri e le organizzazioni europee dell'industria e del commercio nel quadro dell'iniziativa SLIM, preservando il principio della nomenclatura unica;

(7) considerando che per taluni Stati membri risulta necessario prescrivere l'indicazione delle condizioni di consegna, del presunto modo di trasporto e del regime statistico; che taluni Stati membri possono desiderare di disporre di indicazioni diverse da

[1] GU C 203 del 3.7.1997, pag. 10, modificata dalla GU C 171 del 5.6.1998, pag. 12.
[2] GU C 19 del 21.1.1998, pag. 49.
[3] Parere del Parlamento europeo del 1° aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 89), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU C 285 del 14.9.1998, pag. 1), e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 153). Decisione del Consiglio del 22 aprile 1999. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999.
[4] GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU L 307 del 23.10.1992, pag. 27).

quelle necessarie all'informazione nell'ambito del sistema statistico comunitario; che, tuttavia, al fine di evitare oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese, è auspicabile fissare, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, delle soglie al disotto delle quali gli Stati membri non possono prescrivere tali informazioni statistiche;

(8) considerando che, per venire incontro alle attese delle persone tenute a fornire l'informazione statistica e tenuto conto delle differenti strutture amministrative degli Stati membri, alle amministrazioni nazionali andrebbe concessa una maggiore flessibilità per fissare i termini di trasmissione delle dichiarazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è così modificato:

1) L'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'informazione statistica necessaria per il sistema Intrastat è oggetto di dichiarazioni periodiche, che le persone tenute a fornire l'informazione statistica trasmettono ai servizi nazionali competenti nei modi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 30.»

2) L'articolo 23 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettere f) e g) è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono richiedere che nel supporto dell'informazione statistica siano indicati i dati aggiuntivi seguenti:

a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato può essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;

b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello Stato membro di arrivo, la regione di destinazione.»;

c) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e viene inserito il seguente nuovo paragrafo 3:

«3. Alle persone tenute a fornire l'informazione statistica per le quali il valore annuo degli arrivi e delle spedizioni è inferiore alle soglie stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, non è richiesto di indicare nel supporto dell'informazione statistica, per detti arrivi e dette spedizioni, altri dati che quelli previsti nei paragrafi 1 e 2.

Oltre ai dati previsti ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, solo per quanto riguarda le persone tenute a fornire l'informazione statistica per le quali il valore annuo delle spedizioni e degli arrivi è superiore alle soglie sopra indicate, richiedere che nel supporto dell'informazione statistica siano indicati i dati aggiuntivi seguenti:

a) le condizioni di consegna;

b) il modo di trasporto presunto;

c) il regime statistico.»;

d) viene aggiunto il seguente paragrafo:

«5. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un elenco dei dati richiesti dagli Stati membri alle persone tenute a fornire l'informazione statistica, nonché delle soglie di cui al paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente
H. EICHEL